



*Prefettura di Alessandria - Ufficio territoriale del Governo*

Alessandria, 21 febbraio 2014

Prot. n° 4409/2014

Comune di ALESSANDRIA  
Registro Protocollo  
n° 0011667/2014 del 21/02/2014  
Des: Dff. 04008 - SINDACO FORSA MARIA PITA



3 298817 277136

Al Sig. Sindaco del Comune di  
**ALESSANDRIA**

All. n° 1

**Oggetto:** Trasmissione decreto ministeriale di approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette, in allegato, copia del decreto ministeriale n° 24149 del 19.2.2014, qui pervenuto in data odierna, con il quale sono state approvate le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2012 e 2013, di codesto Comune.

La presente vale quale notifica.

p. il Prefetto  
Il Viceprefetto Vicario

(Ricciardi)  
*[Handwritten Signature]*



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e  
Risanamento degli Enti Locali Dissestati

Roma, .....

ALLA PREFETTURA -  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
ALESSANDRIA

TRASMISSIONE VIA P.E.C.

OGGETTO: Comune di Alessandria. Trasmissione decreto ministeriale di approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Si trasmette la copia del decreto ministeriale n. 24149 del 19 febbraio 2014, con il quale sono state approvate le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2012 e 2013, del comune di Alessandria.

La copia del decreto dovrà essere notificata, ai sensi degli articoli 264 e 265, del T.U.O.E.L., approvato con decreto legislativo n. 267/2000, rispettivamente all'organo di revisione ed all'ente locale.

Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Verde)



# *Al Ministro dell'Interno*

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito TUOEL), emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche che alla parte II, titolo VIII, capo II, disciplina il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni, recante le modalità applicative della procedura di risanamento che, a norma dell'articolo 269 del TUOEL, continuano ad applicarsi in quanto compatibili;

Visto il decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, con legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, n. 148;



# *Il Ministro dell'Interno*

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013);

Visto la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità per l'anno 2014);

Vista l'ipotesi di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2013, deliberate dal Comune di Alessandria (AL) rispettivamente con atti consiliari nn. 10 e 11 del 01/02/2014;

Visto il parere favorevole reso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta dell'11 febbraio 2014;

## DECRETA

### Articolo 1

E' riconosciuta validità ai provvedimenti di risanamento adottati dal Comune di Alessandria (AL), ai sensi dell'articolo 259, comma 1 bis del TUOEL, attesa la capacità degli stessi di assicurare una stabile gestione finanziaria, nonché un equilibrio economico-finanziario del bilancio, unitamente all'adozione dei provvedimenti conseguenti alle prescrizioni di cui al presente decreto, che sono da ritenersi indispensabili.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Articolo 2

Al fine di garantire la permanenza della stabilità della gestione, relativamente alla gestione del personale, sono confermati i vincoli derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica in complessivi n. 710 posti, così come stabilito con deliberazione della G.C. n. 313 del 20/11/2012, recante: "Rideterminazione dotazione organica dell'ente" - Allegato all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato", approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 12/03/2013, "con la prescrizione che, una volta terminata la fase sperimentale dell'attività dell'Azienda speciale "Costruire insieme", l'ente attivi le procedure previste dagli artt. 6 bis e 31 del d.lgs. 165/2001, relativi alla rideterminazione della dotazione organica e al passaggio dei dipendenti e addetti agli asili nido/scuole dell'infanzia all'Azienda stessa, informandone la Commissione", nonché la programmazione triennale 2012/2014 del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 338 del 13/12/2012.

## Articolo 3

Sono approvate, ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 259 del TUOEL, con le prescrizioni riportate nel presente decreto, l'ipotesi di bilancio dell'esercizio 2012, nonché l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa all'esercizio finanziario 2013 del comune di Alessandria (AL), deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 136 del 15/10/2013, integrata con le deliberazioni consiliari nn. 10 e 11 del 01/02/2014.

## Articolo 4

L'ente, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio e garantire la stabilità della stessa, è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

## Articolo 5

E' fatto obbligo al comune di Alessandria (AL) di deliberare, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente decreto, i bilanci di previsione esercizi finanziari 2012 e 2013, sulla base delle ipotesi di bilancio richiamate all'articolo 3, nonché, entro 120 giorni dalla stessa data, il rendiconto 2012, provvedendo contestualmente alla presentazione al Ministero dell'interno delle relative certificazioni di cui all'articolo 161 del TUOEL. Dovranno essere comunque rispettati i vincoli e le prescrizioni di cui al presente decreto.



# *Il Ministro dell'Interno*

## Articolo 6

E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'ente locale, ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento, sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale.

## Articolo 7

E' fatto obbligo all'organo di revisione economico-finanziaria, per il periodo di durata della procedura di risanamento, di riferire trimestralmente al consiglio dell'ente circa l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente decreto, ai sensi dell'articolo 265, comma 3, del TUOEL.

## Articolo 8

E' attribuito al comune di Alessandria (AL), ai sensi dell'articolo 259, comma 4, del TUOEL, quale ulteriore fattore di consolidamento finanziario della gestione, l'importo di € 952.684,92, a decorrere dall'anno 2012, determinato in base al Decreto del Ministro dell'Interno del 16 dicembre 2011, con il quale sono state individuate, per ciascuna fascia demografica, le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei per il triennio 2011-2013.

Roma, li 19 FEB. 2014

PER IL MINISTRO  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Facci)  
*[Handwritten signature]*

Nota: Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data di notifica.

*[Handwritten mark]*



# Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

## APPROVAZIONE IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNI 2012 E 2013 DEL COMUNE DI ALESSANDRIA (AL)

### PRESCRIZIONI

1) Relativamente al personale, al fine di garantire la stabilità della gestione, l'ente, ai sensi dell'art. 259, comma 1 bis, TUOEL, per il periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio 2013, deve attenersi:

1.1 al disposto dell'art. 267 del TUOEL, concernente il divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata;

1.2 al disposto dell'art. 243, commi 1 e 7, del TUOEL, concernente il controllo sugli atti relativi alla dotazione organica ed alle assunzioni del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

1.3 per quanto riguarda le spese di personale a tempo determinato a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, le convenzioni, il personale di cui all'art. 110 del TUOEL, nonché i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, le stesse devono essere contenute annualmente nel tetto di complessiva spesa del personale fissato dalle leggi finanziarie di volta in volta vigenti e, attualmente dagli artt. 9 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni apportate, da ultimo, dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Comune è, altresì, tenuto ad osservare il disposto dell'art. 259, comma 6, del TUOEL, ai sensi del quale la spesa per il personale a tempo determinato dovrà essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo nell'ultimo triennio, o rispettare, il minore importo di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, esteso agli enti locali dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2) Relativamente alle entrate tributarie ed extra tributarie, al fine di mantenere la stabilità di gestione, il comune, per il periodo di cinque anni a decorrere dall'anno 2013 deve:

2.1 applicare e riscuotere l'imposta municipale propria sperimentale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 e seguenti del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, in sostituzione dell'ICI e dell'IRPEF fondiaria, nell'aliquota massima ivi stabilita; nel 2013, il Comune iscrive nel bilancio, al titolo II, con il codice SIOPE 2102, voce "altri trasferimenti correnti dallo Stato", il rimborso del minor gettito IMU, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 102/2013, nell'importo riportato nell'allegato A, al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 27/09/2013; sempre nel 2013, il Comune iscrive nel bilancio, al titolo II, con il codice SIOPE 2102,



# Il Ministro dell'Interno

voce "altri trasferimenti correnti dallo Stato", il contributo assegnato ai sensi dell'art. 10 quater del D.L. n. 35/2013, per i Comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato nell'anno 2012, per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi nel proprio territorio, all'IMU, nell'importo riportato nell'allegato A, al decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3/10/2013; applicare e riscuotere a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità per l'anno 2014;

2.2 applicare **l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche** nell'aliquota massima, deliberata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 come sostituito dall'articolo 1 comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 che ha ripristinato la facoltà di aumentare l'aliquota nella misura massima dello 0,8% e di differenziarla utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito stabiliti dal D.P.R. n. 917/1986, nel rispetto del principio di progressività;

2.3 applicare e riscuotere l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni con le tariffe massime deliberate ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni, con le rideterminazioni di cui al DPCM 16 febbraio 2001;

2.4 applicare e riscuotere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nelle misure massime deliberate ai sensi degli articoli 44 e 45, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento comunale, avendo cura di disporre gli adeguamenti annuali dallo stesso previsti tenendo debito conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice ISTAT di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), punto 4 del D.lgs 446/1997;

2.5 applicare e riscuotere, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o l'eventuale tariffa, nelle misure che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio come determinato ai sensi della normativa vigente. L'eventuale deduzione a titolo di costo per lo spazzamento, di cui all'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere determinato nella misura del 5%; nel caso di eventuali agevolazioni, dovrà essere osservato il disposto di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993 ovvero, nel caso di tariffa, l'art. 238, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2.6 a decorrere dal primo gennaio 2013, applicare e riscuotere la tariffa annua del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi o la tariffa corrispettiva, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ivi compresi i costi di smaltimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; a norma di quanto stabilito dal comma 19 del precitato articolo, eventuali riduzioni o esenzioni dovranno essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa; dal 2014, trova applicazione la Tari (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.





# *Il Ministro dell'Interno*

- a carico dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e ss. della legge n.147/2013, legge di stabilità 2014, unitamente alla TASI (tributo sui servizi indivisibili) che, nell'aliquota complessiva massima dell'IMU e della TASI, non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dello stesso articolo 1;
- 2.7 deliberare, applicare e riscuotere, ai sensi dell'articolo 251, comma 3, del TUOEL, per le imposte e le tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del disesto, le aliquote e le tariffe di base, nella misura massima consentita. Tale delibera avrà efficacia per il numero di anni necessario al raggiungimento del quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- 2.8 applicare e riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, in modo da garantire che per ciascuna categoria sia previsto, per almeno uno degli atti nelle stesse ricomprese, l'applicazione del livello massimo e disporre gli aggiornamenti biennali in base al 75% della variazione ISTAT per le tipologie di cui alla lettera c) del decreto legge medesimo;
- 2.9 applicare e riscuotere i contributi del rilascio del permesso a costruire di cui all'articolo 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, con gli aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dallo stesso articolo e dalle specifiche disposizioni regionali, classificando le relative entrate al titolo IV, nel rispetto delle destinazioni previste dalla legge e, di adottare tempestivamente i provvedimenti per la rapida definizione delle pratiche di condono edilizio giacenti, assegnando le eventuali risorse necessarie e stabilendo i tempi di evasione delle stesse;
- 2.10 determinare annualmente, applicare e riscuotere le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, individuati ai sensi del D.M. 31-12-1983 e successive modificazioni e integrazioni, in modo che il costo complessivo di gestione dei medesimi servizi, riferito ai dati della competenza, sia coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36%; a tal fine i costi complessivi di gestione devono, comunque, comprendere gli oneri diretti ed indiretti per il personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e gli eventuali oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature; i costi di gestione dell'asilo nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; programmare, con particolare riferimento ai servizi musei civici e asilo nido, considerata la bassa percentuale di copertura, una gestione più economica pur garantendo i livelli minimi essenziali dei medesimi servizi;
- 2.11 presentare la certificazione prevista dall'art. 243 del decreto TUOEL e con le modalità e nei termini fissati nell'apposito decreto ministeriale;
- 2.12 rispettare il disposto di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, relativo ai proventi da sanzioni per violazione del codice della strada, concernente la destinazione del 50% degli stessi proventi, agli interventi indicati nella predetta norma ed il disposto di cui all'art. 142, comma 12-ter, del medesimo decreto, introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con la decorrenza stabilita dal comma 3 del medesimo articolo, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, rilevati con dispositivi di controllo a distanza; in particolare, l'ente deve tener conto dell'art. 4 ter della legge n. 44/2012 di conversione del D.L. 13/2012 che, dal 28 luglio 2012,



# *Il Ministro dell'Interno*

prevede un ulteriore aumento della quota vincolata oltre al 50% previsto dall'art. 208 Codice della strada, un ulteriore 50% delle entrate derivanti dall'art. 142 Codice della strada destinare con vincolo obbligatorio a favore dell'ente proprietario della strada sulla quale si è proceduto all'accertamento;

2.13 provvedere annualmente alla adozione del piano di cui all'art. 58 del decreto legge 26 maggio 2008, n. 112 e, quanto agli immobili che non si riterrà necessario dismettere anche per le necessità dell'Organo Straordinario della Liquidazione (OSL), adottare tutti i provvedimenti finalizzati ad un più proficuo utilizzo degli stessi;

2.14 quanto alle unità immobiliari destinate ad abitazione, agli altri beni immobili dati in locazione e, ove possibile, quelli dati in comodato, deliberare, applicare e riscuotere i canoni a norma di legge o adeguare gli stessi ai prezzi di mercato, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, attivando le procedure coattive per il recupero di eventuali crediti nei confronti di locatari morosi; verificare la possibilità di eliminare i fitti passivi utilizzando i beni patrimoniali disponibili ed idonei all'uso; in particolare, tenere conto delle prescrizioni del comma 138, articolo 1 della legge di stabilità 2013, secondo cui le PP.AA. non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva, salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi, ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti;

3) Relativamente alla attività di accertamento e riscossione delle entrate, e' prescritto all'ente di:

3.1 assicurare la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari al regolare espletamento dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 7, comma 2, decreto legge n. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate dall'art. 10, comma 2 ter del decreto legge 8 aprile, 2013, n. 35, convertito nella legge n. 64/2013;

3.2 assicurare l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al costante miglioramento dell'attività di riscossione delle entrate, valutando il ricorso alle forme che dovessero risultare più efficaci, rapide e convenienti, privilegiando quelle che rendono immediati i tempi di effettivo introito da parte del servizio di tesoreria comunale ed il correlato trasferimento nelle casse dell'ente;

3.3 attivare tempestivamente le procedure coattive per il recupero dell'evasione, ed effettuare a tal fine, verifiche incrociate di tutti i dati utili allo scopo comunque disponibili, assicurando in ogni caso, gli adempimenti necessari finalizzati alle verifiche ed ai controlli; le entrate derivanti dal recupero di evasione riferite ad anni di imposta precedenti e fino al 31 dicembre 2011, pure se accertate successivamente, così come gli eventuali maggiori proventi riscossi, dovranno essere trasferiti, al netto delle eventuali relative spese, all'OSL, per il finanziamento della massa passiva;

3.4 per i servizi di riscossione attualmente esternalizzati, assicurare la tempestiva, piena e sistematica attuazione delle funzioni di coordinamento e vigilanza da parte del comune.



# Il Ministro dell'Interno

4) Relativamente alla riduzione delle spese correnti, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

## SPESE PER IL PERSONALE

4.1 determinare ed attribuire il trattamento economico spettante al personale dipendente, sia per la parte fissa che per la parte variabile, nel rigoroso rispetto e nella corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo decentrato, fermo restando che, annualmente, il tetto di spesa del personale va determinato in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurando la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno.

4.2 prendere atto di quanto disposto dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nella seduta del 12 marzo 2013;

In particolare, dovrà essere scrupolosamente osservato il disposto dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e da ultimo modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, relativo:

- al trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, che non potranno superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 (correttamente quantificato), al netto degli eventi straordinari ivi espressamente previsti; l'ammontare della contrattazione integrativa non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, che non dovrà superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010, correttamente quantificato, ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

4.3 attuare, per il calcolo della spesa di personale, la disposizione normativa di cui all'art. 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificata dall'art. 1, comma 550 della legge di stabilità 2014, che include, ai fini del computo della percentuale di incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;



# *Il Ministro dell'Interno*

4.4 nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente deve provvedere alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32 della legge n. 244/2007;

4.5 attuare i divieti e le limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) di cui all'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n. 112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

4.6 attuare gli obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi, della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria (...), ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis del decreto legge n.112/2008, come modificato dal comma 557, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

## GESTIONE DEI SERVIZI

4.7 adottare i provvedimenti necessari per la riorganizzazione con criteri di efficienza di tutti i servizi erogati con particolare attenzione a quelli gestiti con forme societarie o partecipate, con l'obiettivo minimo di non aggiungere ulteriori perdite, valutando le forme di gestione che assicurino maggiore efficienza ed economicità, nonché, per quelli non indispensabili, la compatibilità dei relativi costi con le disponibilità di bilancio;

4.8 valutare le future modalità di gestione dei servizi pubblici e adottare, anche nelle more, tutti i provvedimenti necessari ad assicurare maggiore economicità ed efficienza della gestione con conseguente riduzione dell'onere posto a carico della collettività;

4.9 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi esternalizzati, individuando, ove non già prevista, un'apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con gli organismi partecipati ed impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente;

4.10 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici esternalizzati, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

4.11 assicurare l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili;



# Il Ministro dell'Interno

## SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE

### 4.12 assicurare dall'anno 2013:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la riduzione automatica del 10% degli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni;
- verificare costantemente che le indennità di funzione, gettoni di presenza e utilità comunque denominate, spettanti agli amministratori e consiglieri comunali, restino determinate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82 del TUOEL, nonché dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- quanto ai rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, di cui all'art. 84 del TUOEL e successive modifiche, applicare la riduzione non inferiore al 5% di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, che non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 ed ai presupposti per l'affidamento degli incarichi tenuto altresì conto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dall'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 101/2013;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza per un ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per la medesima finalità;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per le sponsorizzazioni;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nell'anno 2009;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese per attività di formazione per un ammontare superiore al cinquanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,



# *Il Ministro dell'Interno*

convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 recante il divieto di effettuare spese di ammontare superiore all'ottanta per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; a decorrere dall'anno 2013, l'ente e' tenuto al rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dell'art. 1, comma 1 e seguenti del decreto legge n. 101/2013.

- valutare l'opportunità della organizzazione in forma accentrata, di un ufficio unico per gli acquisti di beni e servizi, al fine di realizzare economie di scala, in applicazione delle procedure di acquisto disposte dall'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

4.13 verificare accuratamente l'andamento delle spese generali di funzionamento della struttura (spese postali e telefoniche, incarichi legali, consumo energia elettrica ecc.) ed adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare eventuali sprechi, inefficienze, diseconomie e per razionalizzare l'utilizzo di beni, dotazioni e attrezzature;

4.14 assicurare, il rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla adozione di misure finalizzate al contenimento della spese per locazioni passive e manutenzione ed altri costi legati all'utilizzo di immobili; in particolare, l'ente deve controllare costantemente i contratti di locazioni passive di immobili, verificando l'effettiva necessità degli stessi per le finalità dell'ente, prevedendo la risoluzione di quelli risultati non indispensabili e, ove possibile, la revisione dei canoni per quelli indispensabili anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, riferito alla razionalizzazione del patrimonio pubblico ed alla riduzione dei costi per locazioni passive;

4.15 assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 141 a 143 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, relativamente agli acquisti di mobili di arredi e di autovetture;

5) Relativamente agli organismi partecipati, al fine di garantire la corretta ed equilibrata gestione, l'ente deve:

5.1 attivare tempestivamente tutti gli strumenti idonei ad assicurare un efficace controllo da parte dell'ente della gestione dei servizi, individuando, ove non già prevista, un' apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti ed ogni altro provvedimento volto ad esercitare l'importante funzione di indirizzo in capo all'ente; dal 2014, l'ente è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014, mediante l'accantonamento di un fondo vincolato per il ripiano, in misura proporzionale alla partecipazione, del risultato di esercizio o saldo finanziario negativo degli organismi partecipati;

5.2 adottare i provvedimenti necessari a garantire che l'erogazione dei servizi pubblici affidati a società esterne, pur se partecipate totalmente dall'ente, si svolga nello scrupoloso rispetto della normativa di settore e comunque sulla base di una adeguata comparazione e verifica delle condizioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;



# *Il Ministro dell'Interno*

5.3 vigilare sull'osservanza del patto di stabilità interno da parte delle società affidatarie in house di servizi pubblici locali, (ove presenti) nonché dall'anno 2013, sull'osservanza da parte delle aziende speciali e delle istituzioni, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legge n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012; dal 2014, le medesime sono assoggettate alle disposizioni del comma 559, dell'art. 1 della legge di stabilità 2014;

5.4 porre in essere iniziative di controllo mirate sugli organismi partecipati al fine di monitorare costantemente che gli stanziamenti previsti in bilancio non vengano superati determinando situazioni di squilibrio;

5.5 assicurare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 19 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il divieto, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali, fermi restando i trasferimenti a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti;

5.6 rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l'ente è attualmente parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto dell'art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

5.7 verificare e disporre, per quanto di competenza, che i compensi al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione degli organismi partecipati siano conformi alle specifiche norme di legge; In particolare Verificare che, sulla base del comma 6, dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, siano ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste).

. A decorrere dall'esercizio 2015, verificare il rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 554 e seguenti della legge di stabilità 2014;

5.8 verificare l'osservanza della riduzione dei costi prevista dall'art. 6, comma 2 del decreto legge 78/2010, relativo alla partecipazione onorifica agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti;

5.9 assicurare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, l'osservanza del disposto di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 relativo all'obbligo di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate;



# *Il Ministro dell'Interno*

5.10 verificare l'osservanza della riduzione delle spese previste dall'art. 6, comma 11 del decreto legge 78/2010, relative a studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché sponsorizzazioni;

6) Relativamente alla gestione contabile, al fine di mantenere la corretta ed equilibrata gestione del bilancio, l'ente deve:

## PATTO DI STABILITA' INTERNO

6.1 rispettare scrupolosamente le regole del patto di stabilità interno, con particolare riferimento ai limiti di spesa del personale;

6.2 adottare gli strumenti organizzativi e contabili idonei a consentire la previsione e il controllo dei flussi di riscossione e di pagamento, sia al fine di conseguire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno, che al fine di contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o di cassa nei limiti consentiti dalla legge;

6.3 in conformità al disposto dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, assicurare la riduzione delle spese di personale, anche attraverso la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. Tale tetto, inoltre, deve essere costantemente controllato al fine di accertarne la compatibilità con i vincoli della finanza pubblica e mantenuto in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno;

## ENTRATE A CARATTERE NON RICORRENTE

6.4 rispettare rigorosamente il principio per il quale le entrate a carattere non ricorrente quali quelle derivanti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, dagli oneri concessori e dal recupero della evasione contributiva, devono essere destinate al finanziamento delle spese correnti di eguale natura, non originate da cause permanenti, al fine di assicurare un riequilibrio stabile del bilancio, avendo cura di mantenere tale destinazione anche durante la gestione, dando corso agli impegni in misura non superiore a quanto effettivamente riscosso;

## ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

6.5 assicurare e mantenere, durante la gestione dell'esercizio finanziario, la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, avendo cura di impegnare le spese solo dopo l'effettivo accertamento delle relative entrate;

## CORRETTA CLASSIFICAZIONE CONTABILE

6.6 rispettare la corretta classificazione contabile di tutte le entrate e le spese in conformità alla codifica SIOPE;

6.7 assicurare, che non vengano allocate nei servizi in conto terzi, poste in entrata ed in uscita non





# *Il Ministro dell'Interno*

previste dalla elencazione tassativa di cui all'art. 168 del TUOEL e dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

## MONITORAGGIO E CONTROLLO

6.8 attivare adeguati sistemi di monitoraggio e di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, adottando tempestivamente i provvedimenti necessari a salvaguardare e mantenere gli equilibri di bilancio;

6.9 valutare, per il futuro, il ricorso all'indebitamento, verificando adeguatamente le reali compatibilità di bilancio e, relativamente al triennio 2012-2014, in osservanza a quanto disposto dall'art. 204, comma 1, del decreto TUOEL con le modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 735, della legge di stabilità per il 2014 che ha stabilito la percentuale dell'8% dal 2012;

6.10 riguardo allo squilibrio della gestione vincolata, tenere doverosamente conto della criticità adottando, oltre a quelle di legge, le più idonee misure necessarie alla ricostituzione della consistenza, onde evitare ripercussioni negative sulla gestione riequilibrata;

6.11 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza, le risorse necessarie per il completo risanamento dell'ente, anche alla luce dell'art. 187, comma 3 bis, del TUOEL, aggiunto dal D.L. n. 174/2012;

6.12 prevedere nei bilanci degli esercizi di competenza il fondo svalutazione crediti, al fine compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, per preservare l'ente da possibili squilibri, attenendosi a quanto da ultimo disposto dall'art. 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e dall'art. 1, comma 17, del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013. Per quanto attiene all'utilizzo del fondo, lo stesso non va impegnato, confluenndo in tal modo, a fine esercizio, nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato;

6.13 rispettare scrupolosamente i principi contabili di cui all'art. 162 del TUOEL, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4;

6.14 dare immediato corso alla predisposizione dell'inventario dei beni, e curarne, negli anni, l'aggiornamento periodico.